




TRIBUNALE DI BELLUNO



La Presidente del Tribunale

visti i Decreti Legge n. 9/2020 e n. 11/2020;

sentiti i giudici dell'esecuzione;

rilevato che il Decreto 8.3.2020 n. 11, all'art. 1, comma 1, prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020"*, mentre al comma 2 prevede che: *"A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate"*;

rilevato che il medesimo Decreto all'art. 2, comma 1, prevede che: *"Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitari e fornite dal Ministero della salute..."*, mentre il comma 2 elenca le diverse misure da adottarsi a cura dei capi degli uffici per assicurare le finalità di cui al comma 1, tra cui è prevista una serie di modalità di gestione delle udienze che evitino o comunque limitino al minimo la compresenza delle parti nelle aule di Tribunale, tra cui (lettera g) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali;

ritenuto che alla luce della *ratio* del provvedimento di contenimento del contagio e della durata limitata va privilegiata l'interpretazione più ampia e quindi estesa anche con riferimento alle gare di vendita nell'ambito delle esecuzioni mobiliari;

rilevato che l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8.3.2020 prescrive di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salve le previste eccezioni fino al 3.4.2020 (art. 5, comma 1);

DISPONE

1. il rinvio di tutti gli esperimenti di vendita fissati sino al 31.5.2020, mandando al Commissionario alla vendita delegato di dare sollecito avviso del differimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita e sul PVP, annotando a margine dell'avviso che trattasi di *'vendita differita dal G.E.'*;

2. la sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 11/2020, di tutti i termini processuali, compresi i termini stabiliti nell'ordinanza di vendita;
3. in relazione agli esperimenti fissati nel periodo di tempo di cui al punto 1 non saranno più accettate offerte, e quelle già depositate saranno trattenute in funzione del successivo esperimento di vendita, che si terrà alla data differita, salvo che gli interessati facciano richiesta di restituzione del deposito cauzionale;
4. sono sospesi gli accessi degli ausiliari ai beni staggiti sino al 3.4.2020 (o sino all'ulteriore data che verrà indicata con successivo provvedimento);
5. i Commissionari procederanno alla consegna dei beni già venduti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al citato DPCM 8.3.2020;
6. le nuove aste potranno essere fissate dai delegati in data successiva al 31.5.2020;
7. i G.E. provvederanno al differimento delle udienze fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020 a data successiva al 31.5.2020 dandone comunicazione alle parti, specificando che sono differiti i termini processuali collegati all'udienza; i termini per il deposito delle perizie sono prorogati sino a 30 giorni prima della data di udienza differita dal G.E.;
8. per il compimento di attività indifferibili in quanto idonee a causare grave pregiudizio alle parti, gli interessati potranno chiedere l'autorizzazione al giudice dell'esecuzione, prevista dall'art. 2, comma 2, lett. g), punto 1), del D.L. n. 11/2020
9. ogni richiesta ai giudici dell'esecuzione dovrà inoltrarsi per via telematica o telefonica, così da evitare di accedere al Tribunale;

Manda alla Cancelleria per il deposito del presente provvedimento in tutte le procedure nelle quali risultino già emessi ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta e per la pubblicazione nel sito internet del Tribunale di Belluno.

Belluno, 13 marzo 2020

La Presidente del Tribunale
Antonella Coniglio

